

**FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON
TRIBUNALE FEDERALE**

Avv. Michele Ponzeletti	Presidente
Avv. Margherita Branciamore	Componente
Avv. Luca Lo Bosco	Componente
Dott.ssa Emilia Borrello	Segretario

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE R.G. TF 10/2017

(R.g P.f n.12/2017)

Nei confronti di

- Sig. Massimiliano Zanetti (tess. 25033)

-ASD Guida Sicura (aff. n. 1768) in persona del legale rappresentante pro tempore

IL TRIBUNALE FEDERALE

Visto il deferimento della Procura Federale ex art. 65 R.G., depositato in data 05.12.2017;

visto il decreto di fissazione udienza del 11.12.2017;

vista l'istanza del Procuratore Federale del 14.12.17 ed il provvedimento di questo Tribunale federale del 14.12.2017 al cui contenuto si rimanda;

Visto il deferimento della Procura Federale ex art. 65 R.G., depositato in data 08.02.2018 nei confronti del Sig. Massimiliano Zanetti e della ASD Guida Sicura del seguente tenore: *violazione dello Statuto federale (art. 10.02); del regolamento di giustizia della F.I.Tri. (artt. 3, 8.); del codice di comportamento etico-sportivo del CONI (artt. 1 e 2) per non avere rispettato la normativa vigente -anche di carattere amministrativo nell'organizzazione delle competizioni di triathlon sprint che si sarebbe dovuta svolgere a Gaeta il 7.5.2017; in particolare non avere approntato i mezzi di assistenza necessari; non avere tempestivamente richiesto alla locale Capitaneria di Porto l'autorizzazione necessaria alla occupazione dello spazio acqua*

antistante la battaglia e benchè consapevole di tali manchevolezze organizzative che hanno portato all'annullamento della competizione, avere taciuto le circostanze sia con la Federazione, che ai giudici di gara e agli atleti iscritti. Avere rifiutato di adempiere a quanto deliberato dal Consiglio federale il 27.5.2017."

fissata rituale udienza dibattimentale al 15.03.2018;

preso atto delle memorie difensive ritualmente depositate dal Sig. Massimiliano Zanetti e dalla ASD Guida Sicura;

Ritenuto di dover preliminarmente valutare l'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare dispiegata dalla difesa degli incolpati;

preso atto che la difesa degli incolpati ha richiesto allo scrivente Tribunale disporre l'estinzione del presente procedimento disciplinare stante l'improcedibilità dell'azione disciplinare promossa dalla Procura Federale avendo quest'ultima, a fronte dell'apertura di indagine del 09.11.2017 esercitato l'azione disciplinare solo in data 08.02.2018 con il deposito dell'atto di deferimento e pertanto in violazione del termine perentorio statuito dalla regolamentazione vigente;

preso atto delle conclusioni rassegnate sul punto dalla Procura Federale;

considerato che:

1. Dalla documentazione in atti è emersa la fondatezza dell'eccezione preliminare dispiegata dagli incolpati avendo la Procura Federale esercitato l'azione disciplinare decorso il termine perentorio di sessanta giorni dall'apertura delle indagini in difetto di proroga concessa dalla Procura Generale dello Sport;
2. in particolare risulta che la Procura Federale abbia comunicato l'apertura delle indagini nei confronti del Sig. Zanetti e della ASD Guida Sicura in data 09.11.2017; successivamente abbia disposto deferimento in data 05.12.2017 per poi revocarlo in data 14.12.2017 e, allo svolgimento di ulteriore attività di indagine, espletata in difetto di richiesta ed ottenimento di proroga, disposto atto di deferimento in data 08.02.2018.

3. Pertanto, atteso il superamento dei termini perentori di cui alla regolamentazione vigente, in difetto di altri atti interprocedimentali anche autorizzativi, si ritiene che la Procura Federale debba ritenersi decaduta dall'esercizio dell'azione disciplinare.

Ritenuto per i motivi di cui sopra di dover accogliere l'eccezione avanzata dagli incolpati.

Ritenuto che la suesposta questione preliminare debba ritenersi assorbente nel merito dei fatti contestati, i quali allo stato non possono trovare oggetto di decisione.

Ritenuta la richiesta di condanna alle spese processuali avanzata dalla difesa non meritevole di accoglimento non essendo tale statuizione prevista in caso di procedimento instaurato su impulso della Procura Federale,

P.Q.M.

il Tribunale Federale Fitri, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di giustizia Fitri,

- Ritenuta l'eccezione preliminare dispiegata dalla difesa meritevole di accoglimento,

Dichiara

l'improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale.

Fissa in giorni 10 il termine per il deposito della motivazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Così deciso in camera di consiglio
Roma, 15 Marzo 2018

Depositato
il 23 Marzo 2018

Il Segretario
f.to
Dott.ssa Emilia Borrello

Il Tribunale Federale
f.to
Avv. Michele Ponzetti
f.to
Avv. Margherita Branciamore
f.to
Avv. Luca Lo Bosco